

FONDAZIONE “Agrigento 2025”
92100 AGRIGENTO (AG)
Approvato in CDA il 6 settembre 2024

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Consiglio di amministrazione della Fondazione

1. I membri del consiglio di amministrazione – di seguito “Consiglio” o “CdA” - della Fondazione “Agrigento 2025”– di seguito “Fondazione” - sono nove.
2. Il consiglio è nominato e si costituisce a termini dell’art. 7 dell’atto costitutivo e dell’art. 13 dello Statuto.

Art. 2 - Periodo di carica

1. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per tre anni dalla nomina.
2. Il periodo di carica termina inoltre con le dimissioni, la revoca del mandato, la perdita della capacità di agire o il decesso.
3. In caso di cessazione della carica, può farsi ricorso a quanto previsto dall’art. 13, co.1 dello Statuto. Il componente di nuova nomina cessa dalla carica unitamente agli altri componenti nominati precedentemente.
4. Il consiglio è comunque costituito validamente con la maggioranza dei suoi membri; in caso contrario decade l’intero consiglio, che deve essere ricostituito nella sua interezza.

Art. 3 - Competenze

1. Il consiglio decide in base alle disposizioni di cui all’art. 13 dello Statuto e al presente regolamento in tutte le questioni che riguardano la Fondazione.

Art. 4 - Presidenza

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri. Ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede le riunioni del Consiglio ed esercita le funzioni indicate dall’art. 11 dello Statuto.
2. In sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicepresidente, eletto dal Consiglio.
3. Le determinazioni del Presidente – di norma – sono redatte e sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dallo stesso nominato tra il personale dipendente o tra i consiglieri di amministrazione. Trattandosi di atti monocratici, non è necessaria apposita distinta verbalizzazione.
4. Le determinazioni presidenziali vengono registrate in apposito elenco e numerate progressivamente per anno.

Art. 5 - Riunioni

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto.
2. Tre membri del consiglio possono chiedere che venga indetta una riunione.

FONDAZIONE “Agrigento 2025”
92100 AGRIGENTO (AG)
Approvato in CDA il 6 settembre 2024

3. Ogni membro del consiglio può chiedere l’inserimento di un argomento all’ordine del giorno.
4. I contenuti e le proposte di deliberazione relativi ai punti dell’ordine del giorno sono posti a disposizione dei consiglieri in uno alla convocazione, salvo i casi di urgenza.

Art. 6 - Validità delle riunioni e delle decisioni

1. Il consiglio costituisce il *quorum* quando la maggioranza dei membri è presente, anche in videoconferenza, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, quando non è prescritta una maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto.
3. A parità di voti, la decisione spetta al presidente.
4. Le decisioni sono assunte a seguito di votazioni con le modalità di voto che stabilisce il Presidente secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto.
5. In caso di votazioni su persone, la votazione è segreta.
6. Le decisioni del consiglio in merito ad una proposta possono essere prese anche mediante circolazione degli atti, quando nessun membro chieda una consulenza orale ovvero esprima la necessità di approfondimento o dibattito.
7. Affinché le decisioni prese mediante circolazione degli atti siano valide, è necessaria l’approvazione della maggioranza semplice di tutti i membri del consiglio di fondazione, quando non sia prescritta una maggioranza qualificata ai sensi dell’art. 13 dello Statuto.
8. Le decisioni prese mediante circolazione di atti possono essere prese mediante consultazione o consenso scritto, espresso in modo formale autografo o con mezzi che garantiscano l’autenticità e l’univocità dell’origine della volontà espressa dal membro del consiglio (PEC – firma digitale).
9. Secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto, le riunioni del Consiglio ovvero la partecipazione al Consiglio di uno o più consiglieri possono avvenire mediante videoconferenza o teleconferenza.

Art. 7 - Obbligo d’astenersi

1. In caso di conflitto di interessi, il membro in questione del Consiglio di fondazione si astiene. Per conflitto di interessi si intendono le situazioni in cui esistono interessi diretti, anche economici, ovvero interessi di parenti od affini fino al terzo grado incluso
2. Il componente del CdA in conflitto di interessi può essere presente al dibattito sulla materia, ma non al momento della delibera.
3. Il membro del consiglio che si trovi in situazione di conflitto di interessi ha l’obbligo di farlo presente. La mancata comunicazione costituisce grave mancanza, ed oltre alle responsabilità civili e penali connesse, può comportare azione di revoca del mandato.

Art. 8 - Decisioni

1. Le decisioni seguenti necessitano dell’approvazione della maggioranza qualificata di sette

FONDAZIONE “Agrigento 2025”
92100 AGRIGENTO (AG)
Approvato in CDA il 6 settembre 2024

membri del Consiglio della fondazione, secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto, sono:

- a) Scioglimento della Fondazione
- b) modifica dello statuto.

Il consiglio decide a maggioranza assoluta nei casi previsti dall’art. 9 dello statuto.

2. Nel caso di conflitto di interesse le decisioni debbono essere prese comunque con la maggioranza semplice dei componenti del CdA, ancorché non tutti presenti (5/9).

Art. 9 - Convocazioni

1. Di norma, la convocazione e gli argomenti all’ordine del giorno sono comunicati per iscritto, anche per fax od e-mail, ai membri del consiglio di fondazione almeno 5 (cinque) giorni non festivi prima della riunione del consiglio.
2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.
3. È ammessa la deroga ai termini suddetti in caso di presenza totalitaria di tutti i membri del consiglio e del Collegio dei Revisori, purché tutti dichiarino di essere informati sugli argomenti da trattare. Se qualcuno dei membri ritiene di dover approfondire l’argomento all’ordine del giorno, la seduta viene differita ad almeno 24 ore.

Art. 10 – Verbalizzazione delle riunioni

1. Il presidente, o persona da questi indicata, relaziona su singoli punti all’ordine del giorno.
2. Delle riunioni e delle decisioni assunte è redatto apposito verbale, redatto dal Segretario della Fondazione ovvero da un segretario nominato dal Consiglio.
3. Il verbale deve essere trascritto senza indugio sul libro verbali dell’Organo di amministrazione e deve essere firmato da tutti gli intervenuti. Il libro verbali dell’Organo di amministrazione può constare anche di fogli singoli, purché preventivamente numerati progressivamente e vidimati da un notaio o dal Legale rappresentante della Fondazione.
4. Il verbale della riunione conterrà una sintesi degli interventi dei consiglieri, funzionali all’argomento trattato, e delle deliberazioni assunte, le quali – di norma – sono redatte e numerate progressivamente per anno, e formano atti autonomi, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
5. Quando qualcuno dei membri del consiglio si allontani, ricusi ovvero non possa firmare, di ciò si farà espressa menzione in verbale.
6. Le decisioni circolari di cui al precedente art. 6, commi 6,7,8 e 9, devono essere conservate agli atti. Di esse viene redatto dal Presidente e dal Segretario apposito verbale, con allegati gli allegati sostanziali indicati al precedente art. 6.

Art. 10 – Segreteria amministrativa

1. La segreteria amministrativa cura l’ordinata tenuta e custodia degli atti tutti del consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto.

FONDAZIONE “Agrigento 2025”
92100 AGRIGENTO (AG)
Approvato in CDA il 6 settembre 2024

2. Le copie conformi degli atti sono sottoscritte dal Presidente, ovvero dal Segretario che ha redatto il verbale di seduta, ovvero dal responsabile della segreteria amministrativa.
3. Gli atti vengono custoditi presso i locali della Fondazione, a cura e sotto la responsabilità del personale addetto.

Art. 11 – Deleghe

1. Oltre alla delega in favore di consigliere prevista al punto 10 dell’art.13 dello statuto, per ragioni di funzionalità amministrativa il consiglio può delegare il Presidente della fondazione, e su proposta di quest’ultimo, anche altri soggetti della struttura, talune attribuzioni, determinandone i limiti della delega e le modalità della eventuale ratifica o presa d’atto da parte del medesimo consiglio delle decisioni assunte e dell’operato delegato.
2. Non possono essere oggetto di delega le competenze di cui ai punti da 1 a 12 dell’art.13 dello statuto.

Art. 12 – Riservatezza

1.I consiglieri di amministrazione ed i soggetti eventualmente delegati sono vincolati al massimo riserbo sulle informazioni acquisite nell’espletamento del mandato.

Art. 13 – Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione del Consiglio di amministrazione, e viene reso pubblico sul sito istituzionale della Fondazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”.